

N. R.G. 2017/



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OPPOSIZ. ALL'ESEC. E ALTRO CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2017 promosso da:

S.R.L. , con gli avvti

ATTRICE

contro

BANCA SPA , con l'avv.

CONVENUTA

Il Giudice onorario dott.ssa Franca Di Felice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/03/2018,

letti gli atti e documenti di causa;

preliminarmente decidendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati;

considerato che le motivazioni poste a sostegno della suddetta istanza attengono, quanto al profilo del *fumus boni iuris*, all'eccezione di inefficacia del titolo esecutivo ex art. 474 cpc (con riferimento a tutti i contratti di finanziamento posti a base della intrapresa esecuzione) eccezione di usurarietà pattizia (benchè con riferimento a soli tre contratti), inesigibilità dei crediti azionati;

considerato che secondo un orientamento giurisprudenziale pure in precedenza condiviso da questo Tribunale, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (*Sentenza n. 17194 del 27/08/2015*)



rilevato, nel caso di specie, che dall'esame delle clausole pattuite in contratto, emerge *ictu oculi* che sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata (cfr. art. 1, dei contratti di mutuo),

essa, in verità, *expressis verbis*, è stata costituita, già con lo stesso contratto (cfr. art. 2) presso la stessa banca in deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, tanto che, mentre in una parte del documento viene dichiarata come erogata, nel medesimo contratto viene invece indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca, quindi non disponibile per il mutuatario;

considerato, pertanto che, nella fattispecie in esame, l'erogazione, dichiarata come quietanzata in contratto, in verità, in conseguenza della costituzione del deposito cauzionale infruttifero, possa ritenersi solo fittizia, come denunciato dalla parte opponente, attesa la contestualità della quietanza e della successiva riconsegna della somma mutuata alla banca ai fini della costituzione del deposito cauzionale sicchè non può certo ritenersi che la somma mutuata sia mai entrata nella immediata giuridica disponibilità del mutuatario medesimo, venendo così a mancare proprio la c.d. la *traditio* anche sotto il profilo della disponibilità giuridica; a ben vedere, invero, il mutuante non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, così da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero non ha, nello stesso contratto di mutuo, inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico, che il mutuatario conferisce al mutuante, di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo e che possano definirsi come equipollenti della *traditio*. Nella sostanza, invece, il deposito cauzionale anzidetto appare piuttosto svolgere un'utilità solo in favore della banca, al fine di assicurare a quest'ultima il diritto ad incassare le rate de mutui, già con decorrenza dalla stipula (circostanza quest'ultima come emergente dai rispettivi piani di ammortamento dei contratti *de quibus*), rate che saranno dovute in ogni caso, anche nel caso che la somma in deposito non sarà più svincolata per mancato compimento delle condizioni poste a carico del mutuatario;

ritenuto pertanto che, nonostante la clausola di cui all'art. 1 dei contratti in questione, proprio per le ragioni sopra esaminate, i titoli in esame, non possano essere sussunti nella categoria dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 comma 1 n. 2 c.p.c., si ritiene sussistere il requisito del *fumus boni iuris* richiesto *ex lege* ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, assorbendo detto motivo anche tutti gli ulteriori motivi denunciati da parte opponente e rilevando, inoltre, anche ai fini dell'ulteriore profilo del *periculum in mora*, la notevole entità del credito posto in esecuzione;



ritenuto peraltro come non possa aver seguito –allo stato- la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, necessitando al fine predetto di istruire ulteriormente la causa;
vista, altresì, la richiesta di concessione di triplo termine formulata da ambo le parti nelle rispettive memorie depositate;

p.q.m.

sospende l'efficacia esecutiva dei titoli azionati e, respinta la domanda di ingiunzione per il pagamento degli importi indicati nella domanda riconvenzionale, proposta da parte convenuta, concede il triplo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rinvia, per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova, all'udienza del **10.12.2018 ore 9.30.**

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

**Il giudice onorario
dott.ssa Franca Di Felice**

